

2/2022 R.G.



## TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

### SEZIONE CIVILE

Il Giudice Designato, dott.ssa Ester Rita Difrancesco,  
letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato;  
vista la domanda di liquidazione ex art. 14 *ter* L. 3/2012 presentata da NIBALI Claudio, nato a Maletto il 4.11.1963 (C.F. NBLCLD63S04E854G), e Savoja Danila Maria Paola, nata a Caltanissetta il 2.11.1969 (C.F. SVJDLM69S42B429V), con ricorso depositato il 27.04.2022;  
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale, ex art. 9, comma 1, L.3/2012;  
rilevato che risulta allegata la relazione dell'organismo di composizione della crisi, avv. Ornella Falzone;  
vista la nota integrativa depositata il 06.05.2022 dall'OCC;  
ritenuto che i ricorrenti si trovano in una situazione di sovraindebitamento, ex art. 6 comma 2 lett. a), L. 3/2012, considerata l'evidente sproporzione tra i debiti accumulati e il patrimonio attivo per farvi fronte;  
rilevato che essi non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo I della L. 3/2012;  
considerato che gli stessi non hanno fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di cui agli artt. 10, 12 bis e 14 *ter* L. 3/2012;  
ritenuto, pertanto, che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2, lett. a) e b), L. 3/2012;  
rilevato che risulta depositata la documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, L. n. 3/2012, e precisamente: l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco dei beni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei ricorrenti e della loro famiglia;  
considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena ragionevole fattibilità del piano di liquidazione;  
ritenuto che non occorre procedere ad alcun giudizio sulla meritevolezza dei ricorrenti, non essendo lo stesso imposto dalla legge;



constatata l'assenza di atti in frode ai creditori (stante che i due atti di compravendita conclusi negli ultimi cinque anni hanno avuto riguardo a beni in comproprietà tra il Nibali ed altri suoi familiari e che non è emersa una svalutazione del valore degli stessi né alcuna distrazione delle somme ricavate, in quanto utilizzate dal ricorrente per le proprie esigenze di mantenimento);

ritenuto che la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale degli istanti;

ritenuto che non osti all'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio la contemporanea pendenza di procedimenti di esecuzione immobiliare sui beni di proprietà dei ricorrenti, atteso che la stessa Legge n. 3/2012 mette in conto tale eventualità, disponendo che, una volta aperta la procedura di liquidazione, *“non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”*;

ritenuto, in definitiva, che sussistono tutti i presupposti per l'ammissione alla liquidazione volontaria, atteso che l'art. 14 *quinquies*, comma 1, L. n. 3/2012, impone al giudice l'apertura della procedura al solo ricorrere dei requisiti di cui all'art. 14 *ter*, a seguito della verifica dell'assenza di atti in frode ai creditori, senza che rilevi l'entità della sproporzione tra crediti e debiti e, quindi, l'aspettativa di soddisfacimento del ceto creditorio, fermo restando che i ricorrenti potranno accedere al beneficio della esdebitazione soltanto qualora siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione e che le relative posizioni saranno valutate singolarmente poiché nelle procedure familiari le masse attive e passive rimangono distinte (così l'art. 7 *bis* comma 3);

rilevato che l'art. 14 *ter* prevede la liquidazione di tutti i beni del debitore, fatta eccezione per quelli elencati al comma 6, che non sono compresi nella procedura, e tra questi *“i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia”*;

ritenuto che i ricorrenti non dispongono di alcun reddito da lavoro e che l'unico reddito risultante dagli atti è quello derivante dalla locazione dell'immobile sito a Sant'Agata Li Battiati (CT), via A. Musco n. 2/B, di proprietà del ricorrente Nibali, per un canone mensile pari ad € 1.500,00;

considerate le spese occorrenti al mantenimento dei ricorrenti e della loro famiglia (di cui fanno parte tre figli), pari a circa € 1.500,00 mensili, sì come elencate in atti;



ritenuto che va fissato in misura pari ad € 1.500,00 mensili il limite di cui all'art. 14 *ter*, comma 6, lett. b), L. n. 3/2012;

ritenuto che, sebbene l'immobile sito a Sant'Agata Li Battiati (CT), di proprietà del ricorrente Nibali, sia destinato a costituire oggetto di liquidazione, si possa autorizzare comunque l'utilizzo delle somme ricavate dalla sua locazione da parte dei ricorrenti per le proprie esigenze di mantenimento, sino a che lo stesso non venga liquidato;

ritenuto, altresì, che una volta liquidato il suddetto immobile, andrà riservata in favore dei ricorrenti la somma mensile pari ad € 1.500,00, necessaria al loro sostentamento, da detrarre dall'attivo ricavato dalla liquidazione, sino all'esito della procedura di liquidazione, ed in ogni caso non oltre i quattro anni dal decreto di apertura (tempo stimato dai ricorrenti per l'esaurimento della procedura liquidazione dei beni), sempre che i ricorrenti non trovino nelle more adeguata collocazione lavorativa idonea a consentire la realizzazione di un reddito sufficiente al loro sostentamento;

ritenuto che la suddetta previsione rientra nell'ambito di applicazione della eccezione di cui al comma 6 dell'art. 14 *ter* L. 3/2012, trattandosi di reddito necessario ai ricorrenti per le loro esigenze di mantenimento e di quelle dei loro figli;

ritenuta indispensabile la nomina di un liquidatore, il cui compenso è stato stanziato in prededuzione;

considerato che, con riferimento al compenso spettante all'OCC, anche quale liquidatore, occorre avere riguardo a quanto stabilito dall'art. 7 *bis*, ultimo comma, L. 3/2012, secondo il quale *“la liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno”*;

ritenuto che, secondo il preferibile indirizzo della giurisprudenza di merito, nulla osta alla nomina nella qualità di liquidatore dello stesso professionista che ha redatto la relazione particolareggiata;

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio, di cui agli artt. 14 *ter* e ss L. 3/2012, nei confronti di NIBALI Claudio, nato a Maletto il 4.11.1963 (C.F. NBLCLD63S04E854G), e Savoia Danila Maria Paola, nata a Caltanissetta il 2.11.1969 (C.F. SVJDLM69S42B429V), membri della stessa famiglia;

nomina liquidatore l'avv. Ornella Falzone;

dispone che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dal liquidatore), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o



proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

fissa in misura pari ad € 1.500,00 il limite di mantenimento del nucleo familiare, disponendo che siano riservata ai ricorrenti i proventi derivanti dalla locazione dell'immobile di proprietà di NIBALI Claudio, sito a Sant'Agata Li Battiati (CT), via A. Musco n. 2/B, e che successivamente alla liquidazione del suddetto bene immobile, sia riservata ai ricorrenti la somma mensile di € 1.500,00 da prelevare dall'attivo ricavato dalla vendita dei beni, sino all'esito della procedura di liquidazione ed in ogni caso per il periodo massimo di quattro anni dal decreto di apertura, sempre che i ricorrenti non trovino adeguata collocazione lavorativa da cui derivino entrate reddituali;

dispone in ogni caso che, ove dalla locazione dell'immobile suddetto ovvero dall'attività lavorativa eventualmente svolta dai ricorrenti, derivino entrate reddituali superiori alla somma di € 1.500,00, l'eccedenza dovrà essere messa nella disponibilità del ceto creditorio;

dispone che parte conduttrice versi il canone di locazione sul conto corrente della procedura, che sarà acceso a cura del liquidatore, il quale dovrà poi versarlo sul conto corrente dei ricorrenti;

dispone che il ricorso e il suddetto decreto siano comunicati, entro venti giorni, ai creditori;

dispone che del ricorso e del suddetto decreto sia data pubblicità, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento sul sito internet del Tribunale di Caltanissetta, nonché, a cura dell'OCC, presso l'Agente della Riscossione e presso gli enti fiscali competenti, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili, anche patrimoniali e reddituali dei soggetti coinvolti e non coinvolti (previa sottoposizione al Giudice, da parte dell'OCC, di una bozza con i dovuti *omissis*, di cui andrà autorizzata la pubblicazione);

dispone la trascrizione del presente decreto presso la conservatoria dei registri immobiliari, a cura dell'OCC;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia il conduttore dell'immobile sito a Sant'Agata Li Battiati (CT), via A. Musco n. 2/B a permanervi, dietro corresponsione del canone di locazione, sino alla vendita del bene.

Si comunichi ai ricorrenti e al liquidatore.

Caltanissetta, 09.05.2022

Il Giudice Delegato  
Ester Rita Difrancesco

